

EUDR: guida pratica ai nuovi requisiti per le aziende

Webinar | 2 luglio 2026
Quesiti e risposte



Il presente documento raccoglie i quesiti e le relative risposte emersi durante il webinar dal 2 luglio 2026 organizzato da Fairtrade Italia nell'ambito del progetto LIFE FairTHRIVE – Empowering Businesses to Thrive Fairly Under the EUDR.

Quali sono gli obblighi per un'azienda non PMI operatore a valle, che acquista del cioccolato da produttori / importatori EU e realizza dei prodotti lievitati da forno (codice doganale non compreso nell'allegato 1).

I punti **2.1. e 2.2.** delle FAQ dell'Unione Europea versione 5 – pubblicazione Aprile 2026, specificano che il Regolamento si applica esclusivamente ai prodotti menzionati nell'Allegato I. Prodotti non menzionati nell'Allegato I non sono oggetto di Regolamento anche nel caso in cui contengano materia prima menzionata nell'Allegato I.

Le vendite online/e-commerce di prodotti o materie prime pertinenti sono soggette al Regolamento?

I punti **3.17, 3.18 e 3.19** delle FAQ dell'Unione Europea versione 5 – pubblicazione Aprile 2026, specificano che il Regolamento si applica a tutti i prodotti pertinenti forniti "nel corso di un'attività commerciale", il che include anche le vendite online ed a distanza. Non è rilevante se i prodotti sono forniti a un'altra impresa (B2B) o a un consumatore (B2C), poiché qualsiasi «fornitura» «nel corso di un'attività commerciale» rientra nell'EUDR (cfr. art. 2, par. 19, EUDR).

Nel caso il primo operatore a valle misceli 2 o 3 DDS deve creare un nuovo DDS e comunicarlo a valle? Anche se vende al consumatore finale (B2C) o solo nel caso (B2B)?

L'**Art.4** del Regolamento specifica che solamente l'operatore a monte deve predisporre il sistema di dovuta diligenza e sottoscrivere la DDS.
Il punto **3.6.1.** delle FAQ dell'Unione Europea versione 5 –

Altri dubbi? Scrivi a: infoeudr@fairtrade.it

pubblicazione Aprile 2026, specifica che gli operatori a monte devono fornire ai propri clienti diretti i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza (o gli identificativi della dichiarazione nel caso di una SD) associati ai prodotti pertinenti solo se i clienti sono (primi) operatori a valle o commercianti (art. 4, par. 7, EUDR)

Precisazione sulle slide 10 e 11

L'EUDR è un regolamento europeo, non una direttiva. Si tratta del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), un atto giuridico vincolante, direttamente applicabile in tutti i suoi elementi e in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, senza necessità di recepimento nell'ordinamento nazionale. Una direttiva, invece, è un atto giuridico che vincola gli Stati membri al conseguimento di determinati obiettivi, lasciando a ciascuno di essi la scelta delle modalità di attuazione attraverso il recepimento nel proprio ordinamento nazionale. L'utilizzo del termine "direttiva" nella slide è dovuto a un'imprecisione terminologica, favorita dal fatto che l'EUDR si colloca in un quadro normativo strettamente coordinato con la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e con le altre normative europee in materia di due diligence. Ci scusiamo per l'imprecisione terminologica e per l'eventuale confusione che questa possa aver generato. Le slide caricate online contengono la correzione, da "direttiva" a "regolamento".



**Prepararsi
all'EUDR con
Fairtrade**

Altri dubbi? Scrivi a: infoeudr@fairtrade.it

**Facci sapere se il webinar
ti è stato utile: compila il
questionario**

